

TRIBUNALE DI URBINO

Protocollo d'Intesa sulla liquidazione dell'equa indennità spettante agli Amministratori di Sostegno e ai Tutori

Il giorno 29 giugno 2026 nei locali del Tribunale di Urbino, ufficio del Presidente del Tribunale, sono presente:

- Dott. Luigi Reale, Presidente del Tribunale di Urbino;
- Dott. Claudio Rastrelli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino;
- Avv. Pasquale Marra Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Urbino.

Premessa

La Legge n. 6/2004 ha istituito l'Amministrazione di Sostegno, quale nuova figura di protezione delle persone la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa. Detto ufficio si affianca a quello già noto del Tutore.

Anche all'Amministrazione di Sostegno, in virtù del richiamo di cui all'art. 411 comma 1 c.c., si applica – in quanto compatibile – l'art. 379 c.c. dettato in tema di tutela.

L'art. 379 c.c. – GRATUITA' DELLA TUTELA- stabilisce che: *“L'ufficio tutelare è gratuito. Il Giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate”*.

La norma, quindi, in considerazione del carattere pubblicistico dell'incarico, afferma la tendenziale gratuità dello stesso e ciò anche in considerazione del fatto che detto ufficio, quando non sussiste conflitto di interesse, è svolto da familiari o, comunque, congiunti del beneficiario.

Quando, invece, l'amministrazione di sostegno viene svolta al di fuori dell'ambito familiare – in particolare quando l'incarico è conferito ad un professionista – e nel caso di incarichi particolarmente complessi, che richiedono specifiche competenze e responsabilità nella cura della persona e/o gestione del patrimonio, l'art. 379 c.c. prevede che il Giudice Tutelare “in deroga” al regime della gratuità dell'incarico, possa riconoscere al professionista nominato (da scegliersi nell'ambito di un apposito elenco) un'equa indennità, da liquidarsi tenuto conto dei due parametri previsti *ex lege*:

- l'entità del patrimonio del beneficiario come rendicontato ex art. 380 c.c.;
- la complessità dell'amministrazione in considerazione di tutti gli aspetti e le difficoltà sorte nella gestione della procedura anche di carattere non esclusivamente patrimoniale.

Al fine di creare uniformità nelle liquidazioni delle indennità, il Tribunale di Urbino intende adottare criteri oggettivi di liquidazione attraverso la predisposizione della tabella di cui al successivo punto 2).

I criteri orientativi elaborati all'interno del presente protocollo vengono adottati essenzialmente nell'interesse del buon andamento dell'ufficio ed al fine di attuare prassi che agevolino i compiti del Giudice e del Professionista chiamato ad espletare l'incarico.

Tanto premesso, ritenuto opportuno e necessario adottare un Protocollo d'Intesa tra Avvocatura e Magistratura che operano nella circoscrizione del Tribunale di Urbino, si conviene quanto segue.

1. ELENCO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E TUTORI

L'elenco dei nominativi degli Avvocati disponibili ad essere nominati AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO e TUTORI dovrà essere aggiornato – a cura del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – periodicamente in caso di cancellazione o di nuovi inserimenti. Per la permanenza non è necessaria alcuna comunicazione al competente Ordine, valendo a tal fine il criterio del silenzio assenso.

Hanno titolo per l'iscrizione in detto elenco gli Avvocati dell'Ordine di Urbino:

- a) che non abbiano riportato condanne penali e provvedimenti disciplinari definitivi;
- b) che siano in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità derivante dall'attività svolta quale Amministratore di Sostegno / Tutore.

Le domande di iscrizione all'elenco potranno essere presentate in carta libera presso l'Ordine di Urbino in raccomandata a.r., a mani o a mezzo pec, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, domicilio professionale, contatti telefonici e telematici.

La domanda dovrà essere corredata con l'autocertificazione, effettuata nelle forme di Legge, attestante il possesso dei requisiti di cui sopra.

Il Giudice Tutelare potrà scegliere dall'elenco, il nominativo dell'Avvocato in tutti quei casi in cui non sia possibile individuare un Amministratore di Sostegno o Tutore tra i familiari o prossimi congiunti del beneficiario o in caso di conflitto di interessi.

2. EQUA INDENNITA'

Modalità della richiesta

La richiesta dell'indennità deve essere effettuata con apposita istanza ex art. 379 c.c., da depositarsi contestualmente al rendiconto annuale o finale.

Arco temporale

L'indennità verrà ordinariamente liquidata con cadenza annuale. Qualora sussista un onere di rendicontazione del patrimonio per un arco temporale inferiore a tale periodo, l'indennità verrà liquidata alla data del termine dell'ufficio che corrisponde a quella indicata nel rendiconto.

Determinazione dell'indennità

All'amministratore di Sostegno / Tutore spetta il rimborso delle spese documentate, a prescindere dalla capienza o incapienza del patrimonio. All' Avvocato che per l'esecuzione dell'incarico ricevuto debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio, rimborsate nel loro ammontare documentato; inoltre il Giudice terrà conto delle spese difficilmente documentabili, in via forfettaria, in sede di liquidazione delle indennità.

Per la determinazione dell'indennità si fa riferimento ai due parametri indicati nell'art. 379, co. 2 c.c.:

a) l'entità del patrimonio;

b) la difficoltà e la complessità dell'amministrazione.

Con il termine "*patrimonio*" si intendono le consistenze *mobili* (beni mobili, somme di denaro giacenti su conti correnti, libretti, investimenti, polizze, titoli, quote societari, crediti verso terzi, gioielli, etc.) e *immobili* (il valore dei beni immobili ricavato utilizzando i parametri OMI e, in mancanza, il valore catastale utilizzato ai fini fiscali ricavato dalla rendita catastale rivalutata e/o eventuali perizie di stima). L'indennità base, calcolata sul valore del patrimonio mobiliare, potrà essere oggetto dei seguenti aumenti:

a) aumento fino al 50% in considerazione di una gestione complessa del patrimonio immobiliare, dell'ubicazione dello stesso, della manutenzione e gestione dello stesso, delle attività di carattere straordinario (tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vendita / acquisto di immobili con conseguente presentazione di relative istanze e/o ricorsi, accessi agli immobili per sopralluoghi in caso di rotture e/o guasti agli impianti, etc. partecipazione alle assemblee condominiali, stipula e/o gestione di contratti di locazione e dei conseguenti incombenti, ecc.);

b) aumento fino al 50% in considerazione di una gestione complessa del patrimonio mobiliare (investimenti e/o disinvestimenti di titoli, gestione di aziende e/o di attività professionali e/o imprenditoriali riferibili alla persona beneficiaria, effettuazione di transazioni e/o attività di carattere stragiudiziale, conferimento di incarichi ad altri professionisti, incremento del patrimonio del beneficiario), nonché in considerazione delle difficoltà inerenti la cura della persona (tra cui a mero titolo esemplificativo non esaustivo l'attività svolta con riferimento ai rapporti con assistenti sociali e/o enti pubblici e/o associazioni con compiti di assistenza alla persona, rapporti con personale medico in servizio presso CSM o SERT o in caso di ricoveri ospedalieri e/o per particolari terapie sanitarie e/o per il rilascio di consenso e/o dissenso informato a cure mediche, rapporti con badanti e/o altre figure assistenziali contrattualmente assunte alle dipendenze della persona beneficiaria, rapporti diretti con beneficiari problematici, ricostruzione del tessuto familiare e parentale in situazioni di emarginazione, etc., mediazione in conflitti familiari, gestione di incombenze materiali nell'interesse del beneficiario in caso di impossibilità di incaricare terzi per parziale incapienza del patrimonio del beneficiario, gestione in situazioni di alta conflittualità familiare, ecc.).

L'indennità base, calcolata sul valore del patrimonio mobiliare, potrà essere oggetto di diminuzione fino al 50% nel caso di gestione di redditi e spese ricorrenti e ciclici (per es., pensione, canoni locazione, pagamento strutture di accoglienza, ecc.).

A tale fine l'Amministratore /Tutore si impegna a documentare debitamente in ogni relazione e/o rendicontazione trasmessa al Giudice Tutelare le attività compiute nella gestione degli interessi del beneficiario.

Tabella

È elaborata la tabella che segue, in cui a ciascuno scaglione di valore del patrimonio mobiliare corrisponde l'indennità base commisurata al patrimonio, che sarà aumentata o diminuita secondo le percentuali indicate nel paragrafo che precede alle lettere a) e b)

VALORE PATRIMONIO MOBILIARE	INDENNITA' DI BASE	Aumento/diminuzione in considerazione del patrimonio immobiliare e della complessità dell'attività
Fino ad € 3.000	Fino ad € 1.200	Fino a +50%
Da € 3.001 a € 20.000	Fino ad € 3.000	Fino a +50%
Da € 20.001 a € 50.000	Da € 1.200 a € 3.500	Fino a +50%
Da € 50.001 a € 100.000	Da € 1.500 a € 6.000	Fino a +50%
Da € 100.001 a € 300.000	Da € 1.800 a € 9.000	Fino a +50%
Da € 300.001 a € 500.000	Da € 2.000 a € 12.500	Fino a +50%
Da € 500.001 a € 750.000	Da € 2.400 a € 15.000	Fino a +50%
Da € 750.001 a € 1.000.000	Da € 2.400 a € 18.000	Fino a +50%
Oltre € 1.000.001	Da € 2.400 fino al 2%	Fino a +50%

In considerazione dei numerosi fattori di cui il Giudice Tutelare deve tener conto in fase di liquidazione, resta salva la sua facoltà, nei casi in cui il sistema di determinazione della indennità non risulti congruo ed equo per il caso di specie, di discostarsi dai valori della tabella suindicata.

In presenza di elementi non evidenziati tra i criteri di liquidazione tali da rendere non congrua la indicazione della indennità come sopra individuata, resta ferma la facoltà del giudice di discostarvisi.

Carenza di liquidità

In caso di incapacienza assoluta iniziale e/o sopravvenuta del patrimonio del beneficiario, qualora la nomina di Amministratore di Sostegno / Tutore sia stata richiesta dai familiari e gli stessi si siano dichiarati incompatibili o impossibilitati ad assumere l'incarico, sovviene un dovere di garanzia dello Stato rispetto ai primari bisogni assistenziali della persona; conseguentemente, il giudice valuterà la possibilità di affidare l'ufficio di Amministrazione di Sostegno / Tutore ad un soggetto pubblico a ciò preposto (quale, ad es., l'ente territoriale di residenza, in persona del Sindaco p.t. o dell'assessore alle politiche sociali).

Nel caso, inoltre, di incapacienza sopravvenuta del patrimonio del beneficiario, il Giudice Tutelare liquiderà un'indennità minima sulla base dello scaglione da € 3.000,00 ad € 20.000,00 senza autorizzazione al prelievo. In tal caso l'indennità sarà prelevata qualora si acquisiscano risorse e, in mancanza, costituirà debito ereditario ove la procedura si chiuda per decesso del beneficiario.

Rappresentanza processuale

L'attività riconducibile a quella della rappresentanza processuale e/o dell'assistenza stragiudiziale, sia nel caso in cui sia svolta direttamente dall'Avvocato Amministratore di Sostegno / Tutore, sia nel caso sia svolta da un terzo professionista incaricato dall'Amministratore di Sostegno / Tutore, dovrà essere liquidata secondo i parametri del D.M. 55/2014 e ss. mm. e, ove sussistano i requisiti di Legge, si potrà avanzare richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

L'Amministratore di Sostegno / Tutore potrà, qualora ciò sia previsto dalla legge o autorizzato dal giudice o previsto fin dal provvedimento di nomina, conferire mandato ad un altro Avvocato per la rappresentanza del beneficiario.

I decreti di liquidazione

Il Giudice Tutelare decide in ordine all'istanza ex art. 379 c.c. successivamente al deposito e all'approvazione del rendiconto, con un decreto che dispone la liquidazione dell'indennità. I provvedimenti di liquidazione dell'indennità vengono preferibilmente dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi dell'art. 741 c.p.c.. L'Amministrazione di Sostegno / Tutore potrà, qualora nel decreto di liquidazione sia previsto espressamente, prelevare l'indennità quantificata e liquidata dal Giudice Tutelare direttamente da conto corrente o libretto intestato al beneficiario.

Accessori di legge

Posto che l'ufficio di Tutore e quelli di Amministratore di Sostegno sono precipuamente volti alla cura della persona bisognosa, l'amministrazione del patrimonio del beneficiario non configura, di norma, attività economica indirizzata alla produzione del reddito e, quindi, imponibile. L'eventuale indennità corrisposta in via equitativa dal Giudice Tutelare non ha funzione corrispettiva di effettivo controvalore dell'attività svolta dall'Amministratore di Sostegno o da Tutore, a meno che la gestione non risulti in concreto svolta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata da un professionista a titolo oneroso, assumendo rilievo ai fini della tassabilità l'oggettiva natura economica dell'attività espletata.

Tenuto conto del notorio orientamento dell'Agenzia delle Entrate che qualifica l'indennità riconosciuta all'Amministratore di Sostegno o Tutore come un compenso per lo svolgimento di attività professionale inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo, il Giudice Tutelare riconoscerà al professionista che svolge attività di Tutore o Amministratore di Sostegno, nella liquidazione dell'equa indennità, anche gli accessori di legge (CPA ed IVA), se dovuti, anche in base al regime fiscale adottato.

Il Giudice Tutelare liquiderà altresì all'Amministratore di Sostegno / Tutore, oltre all'indennità, le spese documentate necessarie per l'espletamento dell'incarico.

3. INCOMPATIBILITA'

Per incarichi giudiziari preclusi ai Consiglieri dell'ordine ex art. 28, comma 10 della L. 247/2012 si intendono quelli in cui l'Avvocato operi quale ausiliario del Giudice (ad esempio curatore fallimentare, curatore dell'eredità giacente, delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, custode giudiziale). Restano pertanto esclusi dall'incompatibilità gli incarichi assegnati all'Avvocato per lo svolgimento di compiti nei quali è prevalente la funzione sociale dell'attività (Amministratore di Sostegno, Tutore di minori stranieri non accompagnati, ecc.).

4. AGGIORNAMENTI

Le parti si impegnano a rivedere e ad aggiornare le indicazioni del presente Protocollo in presenza di innovazioni normative, avendo cura della diffusione e pubblicazione di ogni successiva intesa.

Urbino, 29 giugno 2026

Il Presidente del Tribunale di Urbino

**LUIGI
REALE**

Firmato digitalmente da LUIGI
REALE
DN: cn=LUIGI REALE, c=IT,
o=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,
email=luigi.reale@giustizia.it
Data: 2026.07.01 14:05:57 +02'00'

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino



CLAUDIO RASTRELLI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
30.06.2026 09:20:44 GMT+01:00

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Urbino



MARRA PASQUALE
AVVOCATO
29.06.2026 11:11:25
GMT+02:00